

Art. 4 Servizio integrativo al nido.

1. I servizi integrativi sono servizi articolati in formule educative, ludiche e di aggregazione sociale, aperti alle bambine e ai bambini, anche accompagnati da figure adulte.

Sono servizi integrativi:

- a) i centri per bambine e bambini;
- b) i centri per bambine e bambini e famiglie.

2. I centri per bambine e bambini hanno le stesse finalità sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. Presso i centri non sono previsti il servizio di mensa e gli spazi per il riposo.

3. I centri per bambine e bambini e famiglie hanno lo scopo di:

- a) accogliere le bambine e i bambini accompagnati da un genitore o da un'altra figura parentale;
- b) favorire la socializzazione e l'attività ludica;
- c) creare e favorire opportunità di incontro e di scambio di esperienze per gli adulti. La permanenza presso il servizio non può superare le tre ore giornaliere.

4. I centri di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati nelle stesse strutture al fine di favorire l'integrazione.